



**aiga**  
ASSOCIAZIONE ITALIANA  
GIURISTI AVVOCATI  
Distretto di Bergamo

**AIAF**



**APF**



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

con

AIGA, AIAF, AMI, APF, Camera Civile, ONDIF

presenta

il ciclo di convegni sulla riforma della giustizia civile

“DOPO LA RIFORMA CARTABIA”



I convegni si terranno presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "Lorenzo Mascheroni"  
Accesso da via Borgo S. Caterina n. 13



15 settembre 2023, ore 14:30-17:30

**Il nuovo Processo Civile**

**Il Processo del Lavoro, l'Arbitrato**

(organizzato da Camera Civile Bergamo)

Introduce e modera:

**Avv. Alessandro Corvino**, presidente della Camera Civile di Bergamo

Relatori:

**Prof. Lucio Imberti**, professore ordinario presso l'Università di Bergamo

*Il processo del lavoro dopo la riforma Cartabia*

**Prof. Mauro Bove**, professore ordinario presso l'Università di Perugia

*L'arbitrato dopo la riforma Cartabia*

# **Le modifiche al processo del lavoro e alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro**

**Licenziamento del socio di cooperativa (441-ter c.p.c.)**

**Negoziazione assistita**

# Le modifiche al processo del lavoro

Esclusione e licenziamento del socio di cooperativa

## **Art. 5 comma 2 legge 142/2001**

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile [ora artt. 2532 e 2533 c.c.]. **Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario**

# Le modifiche al processo del lavoro

Esclusione e licenziamento del socio di cooperativa

**Cessazione di rapporto associativo e di rapporto di lavoro**

Indirizzi interpretativi *ante* art. 441 *ter* c.p.c.

DUE FATTISPECIE :

1. licenziamento ed esclusione adottati con atti distinti
2. esclusione senza autonomo atto di licenziamento (che comporta comunque *ex lege* l'estinzione del rapporto di lavoro)

# Le modifiche al processo del lavoro

## Esclusione e licenziamento del socio di cooperativa

### FATTISPECIE 1

#### Impugnazione di licenziamento ed esclusione – cause connesse

- ❑ Cass., sez. lavoro, ordinanza 18 gennaio 2005 n. 850: competenza giudice del lavoro
- ❑ Cass., sez. 6 - L, ordinanza 6 dicembre 2010 n. 24692: competenza giudice ordinario (rito societario)
- ❑ Cass., sez. 6 - L, ordinanza 21 novembre 2014 n. 24917: competenza giudice del lavoro (nello stesso senso , sentenza 27 novembre 2014, n. 25237; ordinanze 6 ottobre 2015 nn. 19974; 19977 e 19978; 7 giugno 2016 n. 11658; 29 luglio 2016 n. 15798)

# Le modifiche al processo del lavoro

Esclusione e licenziamento del socio di cooperativa

FATTISPECIE 1

Impugnazione di licenziamento ed esclusione – cause connesse

*«Il principio della vis attractiva del rito del lavoro costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire»*

Cass., sez. 6 - L, ordinanza 21 novembre 2014 n. 24917

# Le modifiche al processo del lavoro

## FATTISPECIE 1

Impugnazione di licenziamento ed esclusione – cause connesse

Cass., sez. 6 - L, ordinanza 21 novembre 2014 n. 24917  
un orientamento consolidato ?

❑ Conformi Cass., sez. 6 - L, ord. 27 novembre 2014 n. 25237; Cass., sez. 6 – L, ord. 6 ottobre 2015 nn. 19974, 19977, 19978; Cass., sez. 6 - 1, ord. 7 giugno 2016 n. 11658; Cass., sez. 6 – L, ord. 29 luglio 2016 n. 15798; Cass., sez. 6 - L, ord. 17 maggio 2017 n. 12460

vedi però

❑ Cass., sez. lav., 22 marzo 2019 n. 8224

# Le modifiche al processo del lavoro

## FATTISPECIE 2

Impugnazione dell'esclusione recante *uno actu* il licenziamento

- Criterio «formale»: competenza del Tribunale delle imprese
- Criterio «sostanziale»: competenza del giudice del lavoro

Dal punto di vista sostanziale l'esclusione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e l'impugnazione dell'esclusione, ove si chieda (anche) la ricostituzione del rapporto di lavoro, include sempre una questione di lavoro



# Le modifiche al processo del lavoro

## Licenziamento del socio di cooperativa

(441 ter c.p.c.)

*Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo*

Applicazione del rito del lavoro all'azione di impugnazione del licenziamento del socio di cooperativa, anche ove ne consegua la cessazione del rapporto associativo

# Le modifiche al processo del lavoro

Risposte alla luce dell'art. 441 *ter* c.p.c.

Controversie in materia di:

- cessazione di rapporto associativo e di rapporto di lavoro - fattispecie 1 e 2
- accertamento della simulazione del rapporto associativo connesso a domanda di licenziamento

**Competenza funzionale del giudice del lavoro**

## Le modifiche al processo del lavoro

Come evidenziato nella relazione illustrativa del D.Lgs. 149/22, l'attribuzione al giudice del lavoro della competenza a decidere sul rapporto associativo "si giustifica tutte le volte in cui quella decisione abbia ricadute o comunque produca effetti sul rapporto di lavoro comunque in essere tra il socio e la cooperativa".

# Le modifiche al processo del lavoro

Fattispecie non disciplinate dall'art. 441-ter c.p.c.

- ❑ Connessione tra domande relative al rapporto associativo e domande relative al rapporto di lavoro diverse dall'impugnazione del licenziamento  
Es. domanda di accertamento della simulazione del vincolo associativo e domanda di differenze retributive e/o di applicazione di istituti del CCNL attinenti al trattamento normativo

art. 3 comma 3 legge 27/2012  
o art. 40 comma 3 c.p.c.?

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro

Art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 149/2022.

**(re)**introduce nel D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014

Art. 2-ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro).

1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'art. 2113, quarto comma, del codice civile. L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## **Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro**

Modificazione del principio generale per cui il lavoratore, non avendo la piena e totale disponibilità dei propri diritti, può compiere atti dispositivi solo in un contesto in cui sia presente un soggetto terzo ed imparziale, con funzione di garante della non coercizione della volontà dismissiva. Il requisito procedurale della «sede protetta» come limite applicativo alla disciplina delle rinunce e delle transazioni.

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

Art. 2113, c.c.

## Rinunzie e transazioni.

- [I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
- [II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
- [III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
- [IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## **Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro**

Non è una condizione di procedibilità per adire all'autorità giudiziaria, ma un ulteriore strumento deflattivo del contenzioso. La particolarità della negoziazione in materia lavoristica è la facoltà della parte di essere assistita, oltre che da un avvocato, anche da un consulente del lavoro, professionalità che può risultare utile per questa tipologia di controversie, soprattutto quando terreno di scontro sono differenze retributive o aspetti contributivi, previdenziali e/o fiscali.



# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## **Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro**

La negoziazione assistita non sostituisce la conciliazione ma si aggiunge ad essa, offrendo alle parti un'ulteriore modalità per concludere accordi transattivi non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, comma 4, cod. civ.

Conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 412-*ter*, c.p.c.

Procedura facoltativa di conciliazione avanti alla Commissione istituita presso l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente oppure alle commissioni di conciliazione e certificazione istituite a norma dell'art. 76, D.lgs. n. 276/2003.

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro

Alla negoziazione assistita in materia lavoristica si applicano *mutatis mutandis* le norme generali sulla convenzione, contenute nel d.l. 132/2014 s.m.i., Capo II, artt. 2-11.

La procedura si fonda su una convenzione

Procedura: non meno di un mese, non più di tre (proroga possibile di ulteriori 30 gg.)

# **Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro**

**Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita  
per la regolamentazione delle controversie di lavoro**

Modelli di convenzione C.N.F. e  
Associazione Giuslavoristi Italiani (A.G.I.)

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

La negoziazione ordinaria prevede l'assistenza obbligatoria «di uno o più avvocati» e, ai sensi del d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. 162/2014, l'accordo concluso a seguito della procedura è perfettamente valido anche se ha avuto luogo con l'assistenza di un solo difensore. Diversamente, in considerazione della particolarità della materia lavoristica, connaturata da un'asimmetria informativa, sociale ed economica delle parti, per la negoziazione assistita relativa alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., è stato previsto che ciascuna parte sia assistita da un proprio avvocato, anche per superare il parere negativo espresso sul punto, dal CSM, secondo il quale, in presenza di una sproporzione di potere tra le parti, non sarebbe stato opportuno affidare la risoluzione della lite «alla libera determinazione individuale dei soggetti coinvolti».

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## **Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro**

L'accordo non potrà più essere impugnato in nessuna sede, fatta salva la facoltà di impugnazione in base ai principi civilistici generali, ossia qualora esso sia nullo (in quanto avente ad oggetto diritti assolutamente indisponibili o per contrarietà a norme imperative di legge) ovvero annullabile per vizio della volontà (errore, violenza o dolo).

L'accordo che compone la controversia sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce immediatamente titolo esecutivo.

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## **Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro**

L'accordo raggiunto a valle della procedura di negoziazione deve essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, *“ad uno degli organismi di cui articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”*.

Enti bilaterali; I.T.L.; Commissioni di certificazione universitarie;  
Consigli provinciali dei consulenti del lavoro

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro

### Finalità del deposito?

È da escludere che il legislatore abbia voluto includere l'attività di deposito nella fattispecie di cui all'art. 82 d.lgs. 276/2003 per il quale le «Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse».

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro

Finalità del deposito?

Si può invece ipotizzare che la trasmissione dell'accordo ad una commissione di certificazione serva ad attribuire una conoscibilità delle pattuizioni raggiunte da parte delle pubbliche autorità, conoscibilità che potrebbe essere garantita attraverso un'istanza di accesso agli atti alla stregua della l. 241/1990 e che non sarebbe possibile se l'accordo rimanesse unicamente nella disponibilità delle parti e/o dei rispettivi legali.



# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

**Nessun controllo sui verbali di conciliazione depositati o segnalazione di alcun genere ad Enti o Istituti**

Una qualsiasi eventuale responsabilità connessa all'accordo di negoziazione ed ai suoi contenuti non potrà mai essere imputata alla commissione di certificazione depositaria dell'accordo che non svolge alcuna funzione di controllo né formale, né sostanziale rispetto agli accordi di negoziazione che gli avvocati avranno ivi depositato.

## Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

In considerazione della responsabilità connesse alla ricezione dell'accordo di negoziazione assistita, le commissioni di certificazione possono stabilire, quindi, procedure *ad hoc* anche per la ricezione degli accordi di negoziazione assistita in materia lavoristica, subordinando al rispetto delle stesse l'efficacia del deposito dell'accordo presso la commissione elettivamente scelta.

<https://www.certificazioneroma3.it/negoziazione-assistita.aspx>

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

## Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la regolamentazione delle controversie di lavoro

Effetti del mancato deposito?

La trasmissione del verbale, stando alla lettera della norma, non è prevista a condizione di validità o di efficacia della conciliazione e l'eventuale ritardo o omissione di tale adempimento non sono sanzionati.

# Le modifiche alla regolamentazione delle controversie in materia di lavoro

**Possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita  
per la regolamentazione delle controversie di lavoro**

**VS.**

**altre procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie**

A differenza degli altri strumenti, la negoziazione è un procedimento che ha un *iter* definito, una durata rilevante (di almeno un mese). Spesso gli accordi che definiscono ogni aspetto del rapporto di lavoro dal quale è sorto il contenzioso necessitano di essere sottoscritti rapidamente, per sancire la "conciliazione tombale".

Grazie per l'attenzione

Prof. Lucio Imberti

**Art. 7, D.Lgs. 149/2022**  
**Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**

L'articolo 5 sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)».

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.